



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 42/CSAT del 31 Marzo 2025

nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 31 Marzo 2025,

ha adottato i seguenti:

**DISPOSITIVI e DELIBERA**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa  
Reclamo della società G. CAROTENUTO in riferimento al C.U. n. 101 del 27.03.2025.

Gara- G. Carotenuto / Cervus 22 del 22.03.2025 – Campionato 1° Categoria - girone D.

Squalifica 4 gare per: **Juliano Giovanni, Lombardi Silvio, Omram Suleiman Yaseen.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 101 del 27.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 28.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa  
Reclamo della società VITULAZIO CALCIO in riferimento al C.U. n. 88 del 6.03.2025.

Gara – Vitulazio Calcio / Amorosi del 3.03.2025 – Campionato Under 19 - girone A.

Squalifica fino al 6/03/2027 Carusone Domenico.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di non accogliere il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 88 del 6.03.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa  
Reclamo della società SANTA TECLA CALCIO 2019 in riferimento al C.U. n. 81 del 13.02.2025.

Gara – Picentina 2022 / Santa Tecla Calcio 2019 del 8.2.2025 – Campionato 2° Categoria - girone i.

Perdita gara -inibizione fino 11/02/2027 Schettino Giuseppe; ammenda 400,00 .

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Schettino Giuseppe a otto (8) giornate di squalifiche, riduce altresì l'ammenda ad euro 200,00.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. E. Ferraro.**

**Reclamo della società SPORT VILLAGE in riferimento al C.U. n. 43/AG del 16.01.2025.**

**Gara – Sport Village / Cantera Napoli del 11.01.2025 – Campionato Under 15 regionale Elite - girone B.**  
**Squalifica fino al 15/01/2029; penalizzazione punti due in classifica.**

La Società Sport Village proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni, adottate dal GST, della squalifica sino al 15/1/2029 del Dirigente Renato Cerrone nonché dei 2 punti di penalizzazione in classifica, entrambi i provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 43 del 16/1/2025.

A fondamento del reclamo, la Società Sport Village deduceva la eccessiva gravosità e severità della punizione sportiva inflitta al predetto dirigente, la errata valutazione della sua condotta e la genericità e discrepanza dei fatti riportati nel referto di gara nonché la errata applicazione alla fattispecie di quanto disposto dall'art. 35, comma 5, CGS dovendo trovare, invece, applicazione il dettato normativo di cui all'art. 35, comma 1, lettera B) CGS o, al più, l'art. 35, comma 3, CGS. Precisava la reclamante che, pur essendosi reso autore il Sig. Renato Cerrone, di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico – sportivo, non meritava un trattamento punitivo così oneroso ed afflittivo anche perché, dall'esame del referto arbitrale, costituente fonte privilegiata, erano evidenti delle discrepanze che facevano vacillare quelle connotazioni necessarie di certezze e chiarezza del referto arbitrale.

Macroscopiche discrepanze, continuava la reclamante, erano ravvisabili nel referto laddove il DDG descriveva la presunta aggressione ad opera del dirigente. L'arbitro riferiva che il Cerrone lo colpiva con un forte schiaffo sulla guancia destra ma tale dichiarazione, a parere della Soc. Sport Village, strideva in maniera incontrovertibile con il susseguirsi degli eventi. Se lo schiaffo fosse stato sferrato con forza, il DDG sarebbe caduto o, al più, avrebbe barcollato e sarebbe rimasto stordito. L'arbitro, invece, rientrava nello spogliatoio e raggiungeva la propria abitazione alla guida della propria autovettura. Solo dopo 5 ore dal termine della gara, il DDG si recava presso la Casa di Cura Privata "Villa dei Fiori" di Acerra, e non presso un nosocomio più vicino alla propria residenza (Frattamaggiore) per farsi refertare. I medici della Casa di Cura evidenziavano assenza di lesioni ed ecchimosi di qui l'errata applicazione alla fattispecie di quanto previsto dall'art. 35, comma 5, CGS. Concludeva la reclamante, in via preliminare, per l'accoglimento del ricorso con riduzione della squalifica di anni 4 inflitta al dirigente Sig. Renato Cerrone al presofferto con conseguente annullamento della penalizzazione di 2 punti in classifica; in via subordinata, previa derubricazione della condotta ascritta al Sig. Renato Cerrone da violenta, ex art. 35.5 CGS, a condotta gravemente irraguardosa nei confronti del DDG ex art. 36.1, lettera b) CGS con conseguente annullamento della penalizzazione di 2 punti in classifica. Ancora in via più gradata, la reclamante chiedeva di derubricare la condotta ascritta al dirigente da violenta ex art. 35.5 del CGS al più mite art. 35.3 CGS con ridimensionamento della squalifica fino al 15/1/2027, con conseguente annullamento della penalizzazione di 2 punti in classifica o la riduzione della squalifica nella misura ritenuta equa e di giustizia con possibilità di commutazione di mesi 12, o di quelli ritenuti di giustizia, in prescrizioni alternative / volontariato.

Alla udienza del 24/2/2025, il difensore della reclamante chiedeva un breve rinvio al fine di meglio documentare il proprio ricorso anche alla luce di una recentissima decisione di un caso analogo emanata dalla Corte di Appello Nazionale.

Alla successiva udienza del 24/3/2025, il difensore, nel discutere il reclamo, produceva la decisione n. 0153/CSA-2024-2025 della Corte di Appello Nazionale.

La Corte adita, letti gli atti ufficiali, il referto di gara e la documentazione ad esso allegata, il reclamo così come proposto e sentita la reclamante, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento.

Nell'esaminare in particolare il referto di gara e quello medico redatto dai medici del Pronto soccorso della Casa di Cura Villa dei Fiori, emergeva, senza ombra di dubbio, che il dirigente Cerrone certamente aveva tenuto, nei confronti del DDG, un comportamento gravemente minaccioso e scorretto. Per cui il punto nodale dell'intera vicenda è verificare se, a seguito della condotta del Dirigente, la fattispecie debba essere sanzionata secondo quanto disposto e previsto dall'art. 35 CGS o, invece, secondo quanto disposto dall'art. 36 CGS.

Dal referto medico si evince che il DDG faceva ingresso presso il Pronto Soccorso alle ore 20:34 dell'11/1/2025 e veniva dimesso in pari data alle ore 21:33.

Dalla stessa certificazione, si evince, altresì, che il DDG riferiva di avere subito un colpo al volto a seguito di aggressione nonché di accusare una cefalea. I medici del nosocomio, a seguito di visita, refertavano che il paziente era orientato nel tempo e nello spazio e prevedevano una prognosi di gg. 3

Un caso analogo è stato sottoposto alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale la quale, con la decisione n. 0153/CSA-2024-2025, ha accolto il ricorso proposto da un tesserato avverso una squalifica sino al 28/2/2029 riducendolo, sino a tutto il 12/8/2026.

Le motivazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte Sportiva di Appello Nazionale con la decisione innanzi indicata, appaiono condivisibili da questa Corte.

A fondamento della decisione, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale deduceva che, da una attenta disamina della refertazione medica prodotta dal tesserato, non risultava possibile ritenere integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 35 CGS e ciò anche tenendo conto del fatto che nel processo sportivo la locuzione "lesione personale", contenuta nel comma 4 del predetto articolo, non deve essere intesa secondo le categorie del diritto penale dovendo prevalere il dato "naturalistico" dell'effetto della condotta violenta di alterazione dello stato fisico del direttore di gara e la sua certificazione "oggettiva" da parte della struttura pubblica.

Nel caso che ci occupa, la Corte adita rileva che nel referto medico allegato a quello di gara, i medici evidenziano che al momento della visita non era stata rilevata alcuna lesione bensì il DDG era ritenuto, tra l'altro, "cosciente e orientato".

Inoltre, questa Corte evidenzia che l'art. 13, comma 2, CGS, prevedendo che gli Organi di Giustizia Sportiva possono, con adeguate motivazioni, considerare ulteriori circostanze ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del Giudice per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### **DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce l'inibizione al sig. Cerrone Renato sino a tutto il 31/12/25; dispone ulteriori 10 mesi durante i quali il sig. Cerrone Renato sarà tenuto a svolgere attività alternativa presso la scuola dell'infanzia paritaria "Zucca Magica" di Giugliano in Campania; per effetto della derubricazione della condotta ascritta al sig. Renato Cerrone da violenta, ex art. 35 comma 5 Cgs, a condotta ingiuriosa ex art. 36, comma 2, lettera A, annulla la penalizzazione inflitta di due punti in classifica alla società reclamante.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 24.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. A. Frojo**

**Publicato in Napoli, il giorno 31 Marzo 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**